



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 119 DEL 28/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA, SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASALMAGGIORE (IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/1980).

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano Unità Territoriale Milano Linee Sud, prot. Ferrovie dello Stato Italiane UA 3/6/2022 RFI-DOI.DOIT.MI.UTLS\A0011\P\2022\0002057, assunta agli atti del Comune di Casalmaggiore al numero 12287 di protocollo del 03/06/2022, avente ad oggetto “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie che preveda l'imposizione di un obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami e alberi che, in caso di caduta, possano interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del servizio ferroviario;

VISTA la conseguente necessità che i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie procedano ad una assoluta e scrupolosa osservanza delle distanze di sicurezza previste dagli art. 52 e 55 del DPR 753 del 11.07.1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

PRESO ATTO delle necessità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste dagli art. 52 e 55 del DPR 753 del 11.07.1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

RILEVATO che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

VISTO l'art.n.56 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”;*

CONSIDERATI i seguenti rischi:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- l'alta probabilità d'innescio e sviluppo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria nel territorio del Comune di Casalmaggiore, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 753/1980;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Casalmaggiore, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Casalmaggiore, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Medesima verifica e controllo dovranno essere messi in atto costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

AVVERTE CHE

ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 Legge 241/90 a cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Arch. Simone Cadenazzi, Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Casalmaggiore;
- pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito internet del Comune di Casalmaggiore;
- trasmessa alla Prefettura di Cremona;
- trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa alla Libera Associazione Agricoltori di Casalmaggiore, alla Coldiretti di Casalmaggiore e al Consorzio Forestale Padano di Casalmaggiore;
- alla RFI – Direzione Operativa infrastrutture Territoriale di Milano, unità territoriale linee sud (rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'articolo 21 della L. n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
BONGIOVANNI FILIPPO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).